



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

## SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

### REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN "SCIENZE ZOOTECNICHE"

#### **Articolo 1.**

Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento disciplina la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento degli organi collegiali, gli obiettivi formativi, i curricula offerti, i programmi di studio, la tipologia delle forme didattiche e delle altre attività formative (tirocini, periodi all'estero), i crediti formativi, le regole di presentazione del piano di ricerca, le disposizioni sugli obblighi di frequenza, i sistemi di valutazione in itinere e per l'ammissione agli anni successivi al primo, le modalità della prova finale del Corso Dottorato di Ricerca in Scienze Zootecniche (di seguito denominato Dottorato) afferente alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata, dall'art. 4 della legge 3.7.1998, n. 210, dal D.M. 30.4.1999, n. 244 e dal D.M. 3.11.1999, n. 509.

Il corso ha la finalità di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, centri di ricerca, enti pubblici, o soggetti privati, attività di qualificata ricerca scientifica nell'ambito zootecnico.

I settori disciplinari interessati all'attività formativa sono in particolare AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20, VET/01, VET/02 e VET/10.

#### **Articolo 2**

Sede amministrativa e sedi di svolgimento delle attività formative.

La sede amministrativa del Dottorato è l'Università degli Studi della Basilicata.

Il soggetto proponente è il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Animali.

Sono sedi di svolgimento delle attività formative:

1. il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Animali;
2. altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi della Basilicata;
3. altre strutture di elevata qualificazione scientifica, pubbliche o private, nazionali o internazionali, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

#### **Articolo 3.**

Organi del corso

Sono organi del corso di Dottorato:

- a. il Coordinatore;
- b. il Collegio dei Docenti (di seguito denominato il Collegio)

#### **Articolo 4.**

Il Coordinatore

Il Coordinatore è un professore universitario di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Collegio dei Docenti tra i suoi componenti, contestualmente alla presentazione della proposta di istituzione e nominato con Decreto Rettorale.

L'elezione del Coordinatore avviene in una seduta del Collegio dei docenti convocato ad hoc, nel corso della quale viene costituito il seggio elettorale e nominato il suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo. In caso di ulteriore parità, è eletto il docente con maggiore anzianità anagrafica.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

Il Coordinatore dura in carica per l'intero ciclo (tre anni accademici). Il Coordinatore decade qualora cessi il suo status di componente del Collegio dei docenti. In caso di cessazione anticipata, il Collegio dei docenti procede all'elezione al suo interno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Coordinatore nomina un Vice Coordinatore fra i membri del Collegio dei Docenti, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

Il Coordinatore:

- a. presiede il Collegio e provvede a convocarlo (per iscritto o per E-mail) con almeno 5 giorni di anticipo sulla data delle sedute;
- b. rappresenta in ogni sede le istanze del Collegio, ivi comprese le proposte di istituzione del corso di dottorato;
- c. propone al Collegio le proposte di rinnovo del Dottorato;
- d. cura il regolare svolgimento di corsi e seminari organizzati all'interno del Dottorato;
- e. promuove e propone al Collegio la stipula di accordi e convenzioni con qualificati partner pubblici o privati, italiani o stranieri per il finanziamento di borse di studio, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca comuni, per lo svolgimento di attività di tirocinio;
- f. provvede a pubblicizzare le attività formative e di ricerca del Dottorato;
- g. compila la relazione di cui al successivo art. 14 o i documenti di autovalutazione richiesti dal MUR, dal Nucleo di Valutazione di Ateneo e dal Consiglio della Scuola;
- h. cura, con l'assistenza della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, la rendicontazione economica delle attività del Dottorato, quando prevista nell'ambito di programmi cofinanziati o nell'ambito di convenzioni stipulate con enti finanziatori esterni;
- i. autorizza direttamente le missioni dei dottorandi di durata non superiore a 15 giorni;
- l. assume, nei casi di urgenza, provvedimenti in ogni materia di competenza del Collegio portandoli a ratifica nella prima seduta collegiale utile.

### **Articolo 5.**

#### Il Collegio dei Docenti

La composizione ed i compiti del Collegio dei Docenti sono disciplinati dall'art. 6 del Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

Sono compiti del Collegio dei docenti:

- a. formulare le proposte di istituzione del corso di dottorato;
- b. predisporre il Regolamento didattico del corso di dottorato e le eventuali modifiche;
- c. proporre l'istituzione del Master scientifico culturale (Msc), riconosciuto dall'Università degli Studi della Basilicata come Master di secondo livello;
- d. determinare gli obiettivi e i programmi formativi del corso;
- e. organizzare le attività didattiche e indirizzare le attività di ricerca del corso;
- f. definire per ciascun dottorando il percorso formativo e l'argomento della tesi di dottorato, indicando chi debba svolgere le funzioni di tutore e di relatore;
- g. valutare le attività svolte dai dottorandi, deliberando sull'ammissione all'anno successivo e all'esame finale;
- h. proporre, in caso di giudizio negativo, l'esclusione dal dottorato o la revisione della tesi;
- i. esprimere il giudizio di fine corso per ciascun dottorando che ha terminato gli studi, illustrandone la personalità e l'attività scientifico-formativa svolta, ai fini dell'esame finale per il conseguimento del titolo;
- j. autorizzare i dottorandi a trascorrere periodi di formazione e studio in sedi diverse da quella istituzionale;
- k. accordare la sospensione temporanea nei casi previsti e deliberare sulle modalità di recupero;
- l. autorizzare i dottorandi a svolgere le attività didattiche sussidiarie o integrative;
- m. autorizzare i dottorandi allo svolgimento di eventuali attività lavorative, valutandone la compatibilità con la frequenza al corso;
- n. definire i criteri per l'accesso al corso e collaborare alla predisposizione dei bandi di ammissione;
- o. valutare l'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato, dei titoli di studio conseguiti all'estero;
- p. proporre al Consiglio della Scuola i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa per l'accesso al corso;
- q. proporre i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice per la prova finale;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

- r. collaborare con i competenti organi dell'Ateneo alla definizione e all'applicazione di procedure di valutazione e autovalutazione delle attività del dottorato;
- s. promuovere i rapporti con università, enti pubblici e privati per migliorare lo svolgimento delle attività formative dei dottorandi;
- t. eleggere il Coordinatore;
- u. provvedere alla sostituzione o all'integrazione dei componenti del Collegio.

Le sedute del Collegio dei docenti, che possono tenersi anche per via telematica, sono convocate dal Coordinatore, di norma ogni due mesi, almeno 5 giorni prima della data fissata. Per motivi di urgenza, dettati da particolare esigenza, il Coordinatore può convocare il Collegio 2 giorni prima. Il carattere di urgenza deve essere specificato nell'avviso di convocazione e la discussione verterà esclusivamente sul punto/sui punti che hanno determinato l'urgenza. La convocazione può essere effettuata tramite e-mail, fatta salva l'esigenza di informare per iscritto i componenti il collegio che non fruiscono di tale servizio.

I componenti del Collegio che, per comprovate ragioni non possano partecipare ad una seduta, sono tenuti ad inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante e-mail o a mezzo fax, al Coordinatore.

Le sedute del Collegio sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese. Le votazioni riguardanti persone saranno adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo componente del Consiglio ne faccia richiesta.

Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Coordinatore e dal segretario verbalizzante. I verbali sono custoditi dal Coordinatore; copia dei verbali viene inviata ai competenti uffici della sede amministrativa. I verbali e le deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti sono accessibili nei limiti delle norme vigenti.

### **Articolo 6.**

#### Requisiti di accesso

I requisiti di accesso al corso, le modalità di formazione della Commissione giudicatrice, dell'espletamento dell'esame di ammissione e della formazione delle graduatorie sono disciplinate dal Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

Costituisce prerequisito essenziale per l'ammissione una buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

### **Articolo 7.**

#### Tutori di ricerca, relatori e correlatori

Dopo l'ammissione al Corso di Dottorato, il Collegio assegna ad ogni Dottorando, per la tutela didattica e scientifica, uno o più tutori scelti fra i componenti del Collegio o fra personale di elevata qualificazione scientifica e con una documentata produzione scientifica nell'area di riferimento e nei settori scientifico-disciplinari che concorrono al progetto di dottorato appartenente ad istituzioni o enti esterni. Almeno uno dei tutori deve appartenere al Collegio.

In caso di difficoltà nelle attività di ricerca, il Dottorando può chiedere al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l'assegnazione di un nuovo tutore.

La qualificazione del/i tutore/i deve essere attestata da una documentata produzione scientifica e da adeguate qualificazioni scientifiche, accademiche o didattiche.

Il/I tutore/i:

- a. svolge/svolgono la supervisione dell'attività formativa del dottorando, accertando l'adempimento degli impegni didattici e di ricerca assegnati ed informano il Collegio su specifiche esigenze che dovessero presentarsi;
- b. segue/segua il dottorando in tutto il percorso formativo, assistendolo nella determinazione del piano di studi annuale e nella pianificazione ed esecuzione dell'attività di ricerca;
- c. esprime/esprimono al termine di ogni anno un motivato giudizio sulle attività svolte dal Dottorando;
- d. assiste/assistono il Dottorando nella scelta del percorso professionale più consono alle sue attitudini, capacità e conoscenze al termine del corso.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

Al fine di valutare l'attività di ricerca svolta e fornire un giudizio complessivo sulla qualità della tesi di Dottorato, il Collegio dei Docenti, a partire dal secondo/terzo anno di Corso, designa per ciascun dottorando uno o più relatori interni o esterni al Collegio e, eventualmente, un correlatore.

Il/I tutore/i può/possono essere contestualmente relatore/i della tesi di dottorato.

### **Articolo 8.**

#### Durata

La durata del corso di Dottorato è di anni 3.

Per comprovati gravi motivi, che non consentano ai dottorandi la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio dei Docenti può proporre al Consiglio della Scuola l'indizione di una sessione straordinaria o l'ammissione dei dottorandi a sostenere l'esame finale previsto per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.

Per essere ammessi all'esame finale è necessario aver acquisito almeno 180 crediti (60 crediti per ciascun anno) secondo le modalità descritte nel successivo art. 9. La durata in ore di ciascun credito è convenzionalmente fissata a 25 ore di lavoro dello studente, così come definito dall'*European Credit Transfer System* (ECTS), comprendenti: frequenza a lezioni o seminari, esercitazioni in aula o in laboratorio, lavoro individuale o assistito per lo studio, preparazione dei progetti di ricerca e dei documenti di valutazione, svolgimento dell'attività di ricerca, partecipazione ad attività di tirocinio.

La didattica dottorale non supera, di norma, il 20% dell'impegno complessivo nel triennio.

Per l'attività didattica frontale l'articolazione in ore del singolo credito è definita nel piano dell'offerta formativa di cui al successivo art. 9.

### **Articolo 9.**

#### Obiettivi formativi, ambiti professionali e struttura del corso

Il Dottorato ha lo scopo di formare figure di elevata professionalità con una solida preparazione di base, capaci di progettare e condurre programmi di ricerca pura e applicata nel campo della zootecnia.

I Dottori di ricerca dovranno inoltre essere in grado di operare nel settore dell'alta formazione.

Gli ambiti professionali nei quali si prevede la collocazione dei dottori di ricerca sono:

- a. ricerca ed alta formazione in istituzioni accademiche e di ricerca pubbliche o private;
- b. attività di management, consulenza, ricerca e sviluppo in istituzioni e aziende operanti nel campo delle produzioni animali e delle biotecnologie.

Per raggiungere gli obiettivi formativi e permettere ai dottorandi di acquisire la professionalità descritta, l'attività formativa è articolata in:

1. attività formative comuni, volte ad addestrare i dottorandi a "saper fare" ricerca scientifica e a fornire le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del Dottorato;
2. attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi in uno dei curricula di cui al successivo art.10 ;
3. attività formativa volta a creare e migliorare nel Dottorando attitudini e capacità a svolgere attività di alta formazione;
4. attività di ricerca e attività per la preparazione dei documenti di valutazione in itinere di cui ai successivi artt. 11 e 12;
5. altre attività formative a scelta dello studente.

Per le attività formative di cui ai punti 1 e 2 si prevede di adottare la metodologia didattica della lezione tradizionale – docenza frontale, preferibilmente per non più del 15-20% dell'impegno complessivo dell'allievo e per lo più concentrato nel primo anno di corso.

Per le attività di cui al punto 3, a partire dal secondo anno di corso lo studente può svolgere attività didattica integrativa in corsi ufficiali dell'Università degli Studi della Basilicata, sotto la direzione e il controllo del/i tutore/i. Il carico di lavoro previsto massimo è di 8 CFU, corrispondenti a non più di 15 ore/anno di attività didattica integrativa (come da Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi) e al lavoro autonomo necessario alla preparazione delle lezioni, esercitazioni o seminari.

Per le attività di cui al punto 5. sentiti il/i tutore/i e con l'approvazione del Collegio, lo studente può scegliere attività didattica formativa, sotto forma di frequenza a corsi di alta specializzazione presso istituzioni italiane o estere, coerentemente con l'attività formativa generale o con il progetto di tesi prescelto.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

A causa della natura estremamente differenziata delle tematiche di ricerca sviluppate dai dottorandi, l'attività formativa didattica di ciascun dottorando, viene per ciascun anno concordata con il/i proprio tutore/i, che è/sono garante/i e responsabile/i dell'effettiva frequenza da parte del candidato dei necessari corsi, e ratificata dal Collegio dei Docenti. Allo stesso modo, la frequenza dei laboratori viene concordata e stabilita a seconda delle esigenze specifiche del singolo percorso formativo e dell'attività di ricerca. Il programma didattico è strutturato in modo tale da consentire al dottorando di acquisire gli strumenti non solo cognitivi, ma soprattutto metodologici per svolgere in autonomia attività di ricerca scientifica.

Durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, il dottorando ha modo di affinare la sua preparazione culturale in senso più specialistico anche partecipando a convegni scientifici, giornate di studio, cicli di seminari monografici, organizzati da gruppi di ricerca in collaborazione con personalità del mondo scientifico italiano e straniero. Il Collegio incoraggia la partecipazione dei dottorandi a gruppi strutturati di ricerca, sia nazionali sia internazionali, e periodi di studio presso istituzioni italiane ed estere, ove si svolgono ricerche che rivestono particolare carattere di interesse in relazione all'argomento assegnato.

Di seguito si riporta il prospetto delle attività formative e di ricerca, con i relativi crediti, distinte per anno.

### 1 Anno

Integrazione della preparazione personale con frequenza di corsi di livello universitario (15 CFU)

Seminari di approfondimento (10 CFU)

Convegni scientifici, giornate di studio (8 CFU)

Attività di ricerca (25 CFU)

Relazione e discussione dell'attività svolta (2 CFU)

### 2 Anno

Seminari di approfondimento (inclusa eventuale attività didattica integrativa) (10 CFU)

Convegni scientifici, giornate di studio (8 CFU)

Attività di ricerca (40 CFU)

Relazione e discussione dell'attività svolta (2 CFU)

### 3 Anno

Seminari di approfondimento (inclusa eventuale attività didattica integrativa) (4 CFU)

Attività di ricerca (36 CFU)

Attività seminariale sullo stato di avanzamento della propria ricerca (2 CFU)

Preparazione e discussione finale della Tesi di Dottorato (18 CFU)

## Articolo 10

### Curricula

Il Dottorato è articolato in 7 curricula triennali distinti per ambiti tematici:

- Curriculum 1 - Allevamenti zootecnici e qualità dei prodotti di origine animale (AGR/19);
- Curriculum 2 - Allevamenti zootecnici eco-compatibili e produzioni biologiche (AGR/18, AGR/19, AGR/20);
- Curriculum 3 - Benessere animale e produzioni zootecniche (AGR/19);
- Curriculum 4 - Valorizzazione delle zooteculture (AGR/20);
- Curriculum 5 - Biotecnologie applicate al miglioramento genetico (AGR/17);
- Curriculum 6 - Efficienza produttiva e riproduttiva degli animali di interesse zootecnico (AGR/18, AGR/19, VET/02, VET/10);
- Curriculum 7 - Eco-biologia, morfo-fisiologia e patologia degli animali di interesse zootecnico (VET/01, VET/02, VET/10).

I Dottorandi devono operare la scelta del curriculum nella fase di ammissione al corso, indicando una prima e seconda priorità. Dopo la fase di ammissione il Collegio provvede ad assegnare definitivamente ciascun dottorando a uno dei curricula. Al termine del 1° anno di corso i dottorandi hanno la possibilità di chiedere, per gravi e giustificati motivi, di scegliere un nuovo curriculum, impegnandosi a recuperare gli eventuali debiti formativi che ne potrebbero risultare.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

### **Articolo 11.**

Valutazione in itinere dei Dottorandi e disposizioni sugli obblighi di frequenza

Al termine del primo e del secondo anno, ogni allievo presenta al Collegio una relazione scritta sull'attività formativa, sulle ricerche svolte e sui risultati conseguiti, le modalità dell'impegno didattico, la partecipazione a iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte. I risultati vengono illustrati dal dottorando al Collegio. Sulla base dei risultati ottenuti e sentito il parere del/i tutore/i, il Collegio valuta l'assiduità e l'operosità dell'allievo e il grado di preparazione raggiunto, tenendo conto del programma di attività previsto per quell'anno. In base a tale valutazione, il Collegio dei Docenti ammette l'allievo all'anno successivo ovvero propone la sua esclusione dal corso.

Al termine dell'ultimo anno di corso, l'allievo presenta in forma scritta una sintesi dei risultati conseguiti nell'arco dei tre anni. Questi vengono illustrati dal dottorando al Collegio dei Docenti in seduta pubblica. Il Collegio dei Docenti, sentito il parere del/i tutore/i, relatore/i e controrelatore/i, formula un giudizio sull'attività svolta dall'allievo. Il giudizio viene allegato alla tesi e trasmesso alla commissione d'esame per il conseguimento del titolo.

La frequenza dello studente è attestata da appositi registri forniti dall'Amministrazione e controfirmati da almeno uno dei tutori e dal coordinatore.

Gli studenti devono dimostrare un'attività omnicomprensiva di almeno 1500 ore/anno, inclusive dei periodi trascorsi presso altre istituzioni, in Italia e/o all'estero.

Il Dottorato promuove e favorisce lo svolgimento da parte dei Dottorandi di periodi di ricerca presso qualificate istituzioni di ricerca straniere per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 18 mesi. La frequenza presso altre istituzioni deve essere approvata dal Collegio.

### **Articolo 12.**

Esame finale e conseguimento del titolo

Il superamento dell'esame finale del Dottorato permette il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Zootecniche. Le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici, gli adempimenti dei Dottorandi e le modalità di svolgimento dell'esame finale sono regolate dagli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

### **Articolo 13.**

Misure di accompagnamento all'inserimento nel mondo del lavoro e di monitoraggio degli esiti occupazionali dei Dottori di ricerca

Il Dottorato, tramite i singoli tutori, promuove l'inserimento nel mondo del lavoro dei Dottori di Ricerca mediante misure di orientamento e di accompagnamento:

- a. favorendo le attività di tirocinio in contesti formativi adeguati di Dottorandi e Dottori di Ricerca
- b. pubblicizzando sul proprio sito web i curricula e i contenuti delle tesi dei Dottori di Ricerca
- c. assistendo i Dottorandi e i Dottori di Ricerca nell'individuazione del percorso di inserimento nel mondo del lavoro più adatto alle sue potenzialità ed aspirazioni professionali.

### **Articolo 14.**

Modalità di autovalutazione delle attività formative e di ricerca del Dottorato di Ricerca in Scienze Zootecniche

Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi e scientifici del Dottorato di Ricerca il Collegio nomina un suo componente con funzione di autovalutatore.

Il componente designato provvede all'inizio di ogni anno accademico, sentito il Collegio dei Docenti, a formulare in maniera quantitativa e verificabile gli obiettivi formativi e scientifici del Dottorato con particolare riguardo a:

- a. quantità e qualità dell'attività formativa e frequenza dei dottorandi anche in relazione agli obiettivi formativi del Dottorato;
- b. quantità e qualità della produzione scientifica dei Dottorandi;
- c. quantità e qualità dei periodi di frequenza all'estero o presso altre strutture convenzionate;
- d. quantità e qualità dell'attività tutoriale erogata dai componenti del Collegio dei Docenti;
- e. esiti occupazionali



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

Al termine di ogni anno accademico l'autovalutatore assiste il Coordinatore nella compilazione di una relazione riportante il grado di raggiungimento degli obiettivi e le eventuali misure correttive. La relazione viene sottoposta al Collegio per l'approvazione e per l'assunzione delle deliberazioni necessarie ad implementare le misure correttive.

### Articolo 15

#### Diritti e doveri dei dottorandi

I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto indicato dal Collegio dei docenti e dai tutori. A conclusione di ogni anno, devono presentare una relazione che illustri lo svolgimento dell'attività di ricerca, con i risultati conseguiti, le modalità di adempimento dell'impegno didattico, la partecipazione a iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato. Tale relazione è valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell'ammissione all'anno successivo o agli esami finali.

In caso di difficoltà nelle attività di ricerca, possono richiedere, al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l'assegnazione di un nuovo tutore.

I dottorandi possono redigere la propria tesi di dottorato anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti

Per comprovati gravi motivi, che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il dottorando può chiedere al Collegio dei Docenti, entro il 31 ottobre dell'ultimo anno, di sostenere l'esame finale in una sessione straordinaria oppure chiedere di essere ammesso a sostenere l'esame finale previsto per il ciclo successivo.

I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto inviare tempestivamente al Coordinatore, la documentazione predisposta per l'attestazione delle proprie attività.

I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre istituzioni italiane e straniere. Il periodo di permanenza all'estero non può essere superiore alla metà dell'intera durata del dottorato.

I dottorandi possono svolgere attività lavorativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, che ne valuta la compatibilità con l'assolvimento degli obblighi formativi.

I dottorandi possono presentare mozioni al Collegio dei Docenti e al Consiglio della Scuola.

Le mozioni firmate da un numero minimo pari a 1/3 dei dottorandi di ciascun corso di dottorato, devono essere messe, a cura del Coordinatore, all'ordine del giorno della riunione successiva del Collegio dei Docenti.

Le mozioni firmate da un numero minimo pari a 1/3 dei dottorandi iscritti alla Scuola di Dottorato, devono essere messe, a cura del Direttore, all'ordine del giorno della riunione successiva del Consiglio della Scuola.

I dottorandi sono tenuti ad osservare il Regolamento didattico del Corso di Dottorato in Scienze Zootecniche.

L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni per il medesimo periodo esclusivamente per le attività connesse al corso di dottorato.

Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge n. 1204 del 30.12.1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei Docenti.

I casi di esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilità sono disciplinati dall'art. 26 del Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata

L'iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario (laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).

Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa. Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste dal *Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca* e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

### Articolo 16

#### Approvazione e modifica del Regolamento



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

Ai sensi delle vigenti disposizioni il presente Regolamento, deliberato dal Collegio dei Docenti con la maggioranza assoluta degli aventi diritto è sottoposto all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Animali dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Regolamento può essere modificato con le stesse modalità prima dell'inizio di ogni ciclo.

### **Articolo 17** Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, allo Statuto della Scuola e dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università della Basilicata, all'art. 4 della legge 3.7.1998, n. 210, al D.M. 30.4.1999, n. 244, al D.M. 3.11.1999, n. 509, modificato ed integrato dal D.M. 22.10. 2004 n. 270.